



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 4/2014

2. LE SENTENZE RELATIVE AI CASI ALBERTI E SABA: DUE NUOVE CONDANNE PER L'ITALIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3

Ancora una volta i giudici di Strasburgo condannano l'Italia per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con due recenti sentenze del 24 giugno 2014, caso Alberti c. Italia e del 1° luglio 2014, caso Saba c. Italia.

Nel primo dei casi citati il ricorrente lamenta di essere stato vittima di violenze fisiche da parte di due carabinieri che lo avevano arrestato dopo essere intervenuti all'interno di un bar per calmare il ricorrente che si trovava in forte stato di agitazione e disturbava la barista. Il ricorrente non risponde alle richieste dei carabinieri che volevano identificarlo e continua ed oppone resistenza all'invito di dirigersi in caserma pronunciando serie minacce nei confronti dei carabinieri.

Successivamente il ricorrente viene tradotto in caserma e arrestato.

Questi i fatti sui quali c'è assoluta chiarezza, sia per ammissione stessa del ricorrente che per le testimonianze della barista.

Altrettanta chiarezza, invece, non è rinvenibile su quanto accaduto dopo. Sta di fatto che il ricorrente, così come risulta da certificati medici, presenta una serie di lesioni particolarmente gravi ed accusa i carabinieri di avergliene procurate.

Il procedimento interno generato su ricorso del Sig. Alberti contro i due carabinieri si conclude con un'archiviazione sulla base delle seguenti considerazioni: i carabinieri sono stati costretti ad usare la forza per tradurre il ricorrente in caserma; la barista testimonia l'evidente ed eccessivo stato di agitazione del ricorrente; il ricorrente avrebbe da solo potuto procurarsi le lesioni; i precedenti penali del ricorrente stanno a delineare una personalità pericolosa, instabile e non affidabile.

La Corte europea dei diritti dell'uomo conclude per la violazione dell'art. 3 sia sotto il profilo sostanziale che procedurale.

I giudici di Strasburgo, infatti, per quanto attiene al primo aspetto, pongono in luce la responsabilità dello Stato per il trattamento di ogni persona privata della libertà. E, proprio da tale responsabilità, nasce la presunzione di fatto che ogni lesione intervenuta in questo lasso di tempo sia opera del comportamento dei funzionari di polizia. Spetta al Governo fornire la prova del contrario (par. 42). La Corte ricorda che durante l'arresto il ricorso all'uso della forza da parte delle pubbliche autorità deve essere «proporzionato e necessario tenendo presente le circostanze del caso di specie», in quanto un uso della forza eccessiva è

da considerarsi lesivo della dignità umana e «costituisce in linea di principio una violazione del diritto garantito dall'articolo 3» (par. 43).

Nel caso di specie le lesioni inflitte al ricorrente non rispettano il principio di proporzionalità e vanno oltre «senza alcun dubbio la soglia di gravità richiesta perché al trattamento inflitto sia applicabile l'articolo 3 della Convenzione» (par. 44). Non si può ritenere, infatti, che tali lesioni siano il frutto della resistenza opposta dal ricorrente all'arresto e, quindi, delle conseguenti manovre di immobilizzazione effettuate dai carabinieri, in quanto si presume che le forze dell'ordine debbano essere in grado di effettuare tale operazione senza provocare ferite o danni fisici.

La Corte rileva, invece, che vi è stato un lasso di tempo abbastanza lungo (4 ore) durante il quale il ricorrente è rimasto con i due carabinieri, vale a dire tra l'uscita dal bar e il suo arrivo presso il carcere di Verona.

La Corte constata, inoltre, una violazione dell'art. 3 sotto il profilo procedurale in quanto la norma in oggetto deve essere letta congiuntamente all'art. 1 della Convenzione (che impone agli Stati di «riconoscere ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati ... nella Convenzione»). Proprio da tale lettura congiunta deriva l'obbligo di «svolgere un'indagine ufficiale effettiva» che «deve poter portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Se ciò non fosse, nonostante la sua fondamentale importanza, il legittimo generale divieto della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti sarebbe inefficace in pratica, e in certi casi agli agenti dello Stato sarebbe possibile calpestare, godendo di una quasi impunità, i diritti delle persone sottoposte al loro controllo» (par. 61). L'inchiesta volta ad accertare gli eventuali maltrattamenti deve essere, inoltre, rapida ed approfondita e deve essere svolta in assoluta indipendenza dal potere esecutivo. Nel caso di specie la Corte rileva come tali parametri non siano stati rispettati. In particolare, si sottolinea che il ricorrente non è stato sentito dalle autorità competenti. Le indagini, pertanto, ad avviso dei giudici di Strasburgo si sono svolte in modo superficiale, focalizzando le autorità giudiziarie la loro attenzione sui fatti avvenuti all'interno del bar e non sulla ricostruzione degli avvenimenti avvenuti successivamente. La Corte, inoltre, sottolinea che l'autorità giudiziaria si sia troppo soffermata sulla personalità e i precedenti del ricorrente, «circostanza che avuto come conseguenza quella di ritenere l'interessato e le doglianze di maltrattamenti denunciate come poco credibili *a priori*» (par. 67).

Ancora più rilevante appare la constatazione della violazione dell'elemento procedurale di cui all'art. 3 nel caso Saba. In questo caso, infatti, il ricorrente, vittima di maltrattamenti da parte di agenti della polizia penitenziaria durante una ribellione dei detenuti avvenuta nel carcere di Sassari, aveva visto già accertare tali avvenimenti da parte dell'autorità giudiziaria nazionale. Sotto questo profilo, quindi, la Corte interviene solo per stabilire la qualificazione giuridica del trattamento, se, cioè, debba essere qualificato come tortura ovvero trattamento inumano ovvero degradante e conclude per tale ultima accezione in quanto ritiene che in assenza (per ammissione dello stesso ricorrente) di atti di violenza fisica e di percosse il trattamento in questione «non possa essere qualificato come tortura psicologica. In compenso, si osserva che tale trattamento era volto ad avvilito e umiliare l'interessato in un contesto di forte tensione emotiva in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro sorte. Il ricorrente ha dovuto provare sentimenti di paura, ansia e inferiorità, il che permette alla Corte di qualificare l'incidente in questione come un trattamento degradante, vietato in quanto tale dall'articolo 3 della Convenzione».

Appare, invece, più interessante la constatazione dell'avvenuta violazione dell'elemento procedurale, in quanto sotto questo profilo la Corte rammenta che «in virtù dell'art. 19 della Convenzione e conformemente al principio secondo cui la Convenzione deve garantire dei diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi, la Corte deve assicurarsi che lo Stato adempia in maniera idonea all'obbligo che su di esso incombe di tutelare i diritti delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (...). Pertanto, se la Corte riconosce il ruolo delle corti e dei tribunali nazionali nella scelta delle sanzioni da infliggere ad agenti dello Stato in caso di maltrattamenti da essi inflitti, essa deve mantenere la propria funzione di controllo e intervenire qualora esista una sproporzione evidente tra la gravità dell'atto e la sanzione inflitta» (par. 77). La Corte ricorda, inoltre, l'importanza che tali procedimenti non cadano in prescrizione e che i soggetti coinvolti siano sospesi dalle loro funzioni durante la fase istruttoria e fino all'esito del processo e che siano rimossi dalle loro cariche in caso di condanna.

Nel caso di specie la Corte constata che le lungaggini del procedimento hanno determinato la decisione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di sette imputati e per quanto riguarda le dieci condanne pronunciate nell'ambito del rito abbreviato, la Corte ritiene che, vista l'entità delle pene i giudici nazionali non abbiano considerato la gravità dei fatti commessi dagli imputati nella loro veste di funzionari dello Stato. Inoltre, con riferimento alla questione della sospensione dalle funzioni, la Corte constata che il Governo non dà spiegazioni in merito e che le sanzioni disciplinari intervenute a seguito della condanna risultano essere molto lievi e, in ogni caso, nessuno degli interessati è stato rimosso dalle funzioni a seguito della condanna. Per tali motivi «la Corte ritiene che le varie misure adottate dalle autorità nazionali non abbiano soddisfatto pienamente la condizione di un'inchiesta approfondita ed effettiva, stabilita nella sua giurisprudenza. In queste circostanze, è opportuno respingere l'eccezione preliminare del Governo relativa alla perdita della qualità di vittima e concludere che vi è stata violazione dell'elemento procedurale dell'articolo 3 della Convenzione».

Come è evidente l'importanza delle due sentenze in oggetto, rilevanti sotto diversi aspetti della violazione dell'art. 3, rileva, per il nostro ordinamento, in ragione dell'attualità del tema del comportamento delle forze dell'ordine in ordine a casi di maltrattamenti (accertati o presunti) nei confronti di persone poste in stato di privazione delle libertà. E ciò appare ancora più significativo ove si consideri il dettato della nostra Costituzione in cui all'art. 13, co. 4 si legge che «è punita ogni forma di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» e ovi si consideri altresì che la Corte europea dovrà pronunciarsi su casi riguardanti i fatti avvenuti all'interno della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto a seguito degli episodi del G 8 di Genova del 2001.

FRANCESCA PERRINI